

Sintetico e schematico elenco delle novità per il processo civile.

Con particolare riferimento al Giudice di pace.

Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile. (G.U. 19.06.2009). **Entrata in vigore il 4 luglio 2009.**

Gli articoli senza indicazione della legge si riferiscono alla L. 69/09 ovvero al CPC.

Salvo errori od omissioni (ben accette segnalazioni)-.

Alfredo Carbognani GdP in Montecchio Emilia (RE)

alfredo.carbognani@alice.it

I - Competenza

1 - La **competenza** per valore del Giudice di pace viene elevata da cinque milioni di lire a **5.000,00 euro** (articolo 7 c.p.c.). Ciò vale per le cause ordinarie ed anche per i decreti ingiuntivi.

(Nota - restano fissi i principi che prevedono A) la possibilità di non avere l'assistenza di un avvocato per cause di valore inferiore a 516,46 euro - art. 82 cpc B) il giudizio di equità per cause di valore inferiore a 1.100,00 euro - art. 113 cpc C) l'esenzione da bollo per cause di valore inferiore a 1.032,00 euro)

(Nota - Ai sensi dell'art. 82, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, di attuazione del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato, il procuratore che eserciti il ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato si ritiene che abbia **eletto domicilio presso la cancelleria**)

(Nota - In tema di **trasmissione con mezzi di telecomunicazione di atti** relativi a procedimenti giurisdizionali ex art. 1 L. 7.6.93 n. 193 è previsto il requisito secondo cui all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura - Cass. S.U. 28.11.07 n. 24663) - In proposito però entra in vigore il principio di cui all'art. 83 cpc che consente, salva preventiva emanazione di un Decreto Ministeriale per l'attuazione (chissà quando, non essendo ancora stata emanata la normativa regolamentare ex art. 136 cpc per le comunicazioni a mezzo telefax e posta elettronica) l'invio degli atti per via telematica.

2- Il Giudice di pace diventa competente anche per le cause relative *agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali*.

3 - Per le cause in materia di **incidenti stradali** la competenza per valore del Giudice di pace viene portata da 15.000,00 fino a **20.000,00 euro**.

4 - Viene eliminato il rito lavoro precedentemente previsto per queste liti, per cui **si torna al rito ordinario** (abrogato art. 3 Legge 21.2.06 n. 102)

(Nota - anche in Tribunale si seguirà il rito ordinario e non più il rito del lavoro)

(Nota - anche le cause già iscritte a ruolo per le quali non si sia tenuta ancora la prima udienza seguiranno il rito ordinario - art. 53)

(Nota - del resto già ora Corte Cass. Ord. 7.8.08 n. 21418 prevede che davanti al Giudice di pace si usi il rito ordinario e non il rito del lavoro)

II – Spese di lite

1 - Le spese legali non possono superare il valore della controversia - art. 52 e 152 d. att. cpc

2 - La **compensazione delle spese di lite** può esservi per gravi ed eccezionali ragioni (non più solo giusti motivi) indicate in motivazione - art. 92/2 cpc

3 - Nel caso di accoglimento di una domanda in misura non superiore ad una **proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo**, il giudice condanna la parte che ha rifiutato l'offerta equa alle spese successive alla proposta, salva la compensazione ex art. 92/2 cpc - art. 91 cpc

4 - Ci può essere condanna "d'ufficio" per la parte soccombente per responsabilità aggravata - art. 96/3 cpc

III – Incompetenza (litispendenza, continenza, connessione)

1 - Incompetenza, litispendenza, continenza, connessione si pronunciano **con ordinanza**

2 - Incompetenza (nota - la riforma incide "di più" - **se non solo** - sul rito del Tribunale dove la costituzione, nella quale va inserita l'eccezione di incompetenza, precede la prima udienza)
Salvo errori od omissioni.

Prima

L'incompetenza per valore, materia e territorio ex art. 28 cpc andavano eccepite, anche d'ufficio, **entro la prima udienza**; quella per territorio "ordinaria" nella comparsa di risposta (di fatto solo su eccezione di parte) e se c'era adesione la causa andava riassunta davanti al giudice competente entro 3 mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Ora

L'incompetenza per valore, materia e territorio (tutte) vanno eccepite **nella comparsa di risposta (ancora coincidente con la prima udienza per il GdP)**. Come prima è prevista la cancellazione dal ruolo nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale diversa dall'art. 28 cpc.

L'incompetenza (esclusa quella per territorio diversa dal "28" che resta perciò rilevabile solo su eccezione di parte) è rilevabile d'ufficio entro l'udienza ex art. 183 cpc (**320 cpc per il GdP**) di fatto perciò, come prima, entro la prima udienza, non essendo più prevista dal 2006 l'udienza ex art. 180 cpc.

(Nota - resta come prima consolidata la competenza del giudice adito se non ne viene eccepita né rilevata l'incompetenza).

Per il Giudice di Pace di fatto non cambia nulla, se non la forma di pronuncia dell'incompetenza.

(Nota - nell'articolo 50 cpc **il termine per riassumere la causa è stato ridotto da 6 a 3 mesi**)

IV – Varie

-(Nota - nell'articolo 54 cpc è prevista una sanzione per chi si è visto rigettare un'istanza di ricsuzione)

-(Nota - nell'art. 83 - procura alle liti - ora per un **nuovo procuratore** è ammessa anche su una generica memoria, senza necessità di atti particolari (e procure notarili); del resto la prassi aveva già anticipato la riforma)

-(Nota - art. 101 - Per la decisione sulle questioni rilevate d'ufficio il giudice assegna un termine per memorie fra 20 e 40 giorni a pena di nullità)

-Disponibilità prove - L'art. 115 ora prevede che il giudice può porre a fondamento della decisione le prove nonché **i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita**.

-(Nota - art. 120 - pubblicazione della sentenza)

-Contenuto sentenza - L'art. 132 prevede ora che il giudice esponga concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione (non più lo svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto); **viene meno la necessità di descrivere lo svolgimento del processo** (avessero anche tolto la necessità di trascrivere le conclusioni, del resto già in atti); art. 118 disp. att. cpc

- Notificazioni - Art. 137 - (In vista del "telematico") -

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile

-(Nota – art. 153 – **proroga termini perentori**, scaduti per causa non imputabili, prorogabili)

-(Nota – art. 182 – **difetto di rappresentanza e nullità procura**, sanabili)

- **Rimessione in termini** – art. 184 bis abrogato cpc – vedi art. 153 cpc –

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. (vedi art. 294 cpc).

V - Nomina C.T.U.

1 – art. 191 cpc - Incaricando un CTU il giudice **formula subito i quesiti** .

2 - art. 195 cpc – Il giudice deve anche concedere un termine al Ctu per inviare la relazione ai CTP ed altro termine agli stessi **CTP per far avere al Ctu le loro osservazioni**; fissa un ultimo termine per il deposito della relazione del Ctu in cancelleria.

VI - Testimonianza –

1- art. 249 cpc – sono estese in sede civile le facoltà di astensione per i testi previste dagli artt. 201, 202 e 203 c.p.p.

2- art. 255 cpc – al teste che non compare è irrogata sanzione da 200 a 1000 euro

3 – art. 257 bis **cpc testimonianza scritta** (nuovo art. 257-bis c.p.c. e 103 bis disp. att.)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato

Art. 103-bis. Disp. Att. Modello di testimonianza

La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le

richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto

4 – art. 104 disp. att. cpc – Mancata intimazione ai testi –

Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, **anche d'ufficio**, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione

VII - Processo interrotto o sospeso o cancellato - IMPUGNAZIONI

1 – il processo interrotto o sospeso o cancellato dal ruolo va riassunto entro 3 mesi (articoli 297 - 305 – 307) (non più 6 mesi e un anno)

2 – art. 327 – **Il termine per l'impugnazione è ora di 6 mesi** (non un anno) dalla pubblicazione (non dalla comunicazione della pubblicazione)

3 – art. 345 – In appello non sono più ammesse produzioni -

OMISSIS – VARIE –

1 – Incarichi ai CTU – art. 23 disp. att. cpc – Ad ogni Ctu l' "ufficio" (?) non può conferire più del 10% degli incarichi.

2 – Calendario processi – art. 81 bis disp. att. cpc – (?)

*Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con **l'indicazione delle udienze successive** e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, **anche d'ufficio**, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere **richiesta dalle parti** prima della scadenza dei termini*

Altre modifiche possibili (un'occasione persa ?).

Se si volesse rendere ancor più rapido il processo ed efficace, anzi possibile, il tentativo di conciliazione in sede di prima udienza davanti al giudice di pace, fissata anche per la comparizione delle parti, sarebbe indispensabile che venisse posto un **termine di almeno 10 giorni per la costituzione anticipata del convenuto**, per rendere possibile al giudice, ma anche all'attore, l'esame più compiuto dei temi della lite.

Davanti al Giudice di Pace, anche allo stesso fine della conciliazione, andrebbe poi applicato con maggior rigore l'art. 320 cpc, ponendo come eccezionale la possibilità di integrare i mezzi di prova dopo l'atto introduttivo, essendo troppo frequenti i casi in cui l'attore rimanda le proprie deduzioni e produzioni ad epoca successiva all'atto introduttivo, mentre altrettanto fa il convenuto costituendosi solo in udienza. Andrebbero cioè applicati i criteri del rito del lavoro anche al processo del GdP od almeno, appunto, con rigore le regole già previste dal cit. art. 320 cpc (laddove sono consentite **nuove prove, solo se ciò divenga necessario dalle attività svolte dalle altre parti**). Anche per questo sarebbe utile anticipare la costituzione del convenuto.

Infine la costituzione anticipata avrebbe dato un senso anche alla modifica dell'art. 38 cpc (eccezione di incompetenza nella comparsa anziché in udienza) "senso" che invece ora manca perché la costituzione coincide con l'udienza; sicché non è cambiato nulla.